



DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce le modalità di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (di seguito Camera di Commercio o CCIAA) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori finalizzate a rilevare il grado di rappresentatività per la ripartizione dei seggi del Consiglio camerale, come previsto dal comma 2, art. 2 del D.M. n. 156/2011, a seguito di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di cui all'art. 12 della L. 580/1993 e s.m.i.
2. Il disciplinare definisce, inoltre, le modalità di controllo su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o di altre Pubbliche Amministrazioni per la verifica di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al precedente comma 1.
3. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche tramite riscontri su banche dati del sistema camerale, sono finalizzati a garantire la massima efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2

Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma, prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale del Piemonte, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati, a cura del Responsabile del procedimento, è redatto apposito processo verbale che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3

Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli sono effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con la circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011. In particolare:



- a. al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione saranno effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria o dell'Ente Regione Piemonte, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale;
 - b. i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
 3. Per quanto concerne la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate sarà verificata esclusivamente la presenza di tale elenco.

Articolo 4

Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, redatte in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio e, in particolare:
 - a. la titolarità e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b. l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione della Camera di Commercio da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
 - c. l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione della Camera di Commercio da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
 - d. l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi consegnati alla CCIAA, al Registro delle Imprese sino al 31/12/2024;
 - e. la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - f. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente al Registro Imprese;
 - g. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - h. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;



- i. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - j. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - k. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - l. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - m. per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - n. per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
 - o. per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati;
 - p. qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre;
 - q. la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
 - r. nel caso di stessa impresa dichiarata da diverse associazioni, la verifica del pagamento della quota associativa per tutte le associazioni (nota MISE 0039517 del 7.3.2014).
2. Le verifiche di cui al comma 1 saranno effettuate anche in forma automatica con l'ausilio di Infocamere ScpA, società *in house* del sistema camerale.
 3. Ove dai controlli effettuati sulle dichiarazioni di cui al comma 1 si riscontrassero irregolarità, il Responsabile del procedimento comunica all'organizzazione interessata tali discordanze per consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dall'art. 5, co. 1 del D.M. 156/2011 (**10 giorni**), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato. In tale ipotesi e ogni qualvolta sia necessaria una rideterminazione dei numeri dichiarati, l'organizzazione dovrà ripresentare i moduli con i dati aggiornati.
 4. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dalla Camera di Commercio non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Mise n. 0056939 del 05.03.2012).
 5. È facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini di quanto previsto all'art.1 comma 3.

Articolo 5

Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a. l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31 dicembre 2024;



b. il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale e non simbolica nel biennio 2023-2024, in coerenza con l'importo stabilito dallo Statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

IMPRESE PRESENTATE IN ELENCO	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 501 a 1.000	4,00%
Da 1.001 a 2.000	3,00%
Da 2001 a 3.000	2,00%
Da 3.001 a oltre	1,00%

3. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio nella sede legale di Vercelli, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede della Camera di Commercio o delle organizzazioni concorrenti.
7. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione di categoria;
 - b. importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2023 e 2024;
 - c. regolarità del versamento di almeno una quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.
8. Se, a seguito del controllo a campione di cui ai punti precedenti del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata;
9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare;



10. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta, per quanto applicabile, il disposto della nota MISE n. 39517 del 07.03.2014, e precisamente: *“Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscalate dalle altre associazioni del medesimo settore.”*

Articolo 6

Controlli sul numero degli occupati

1. Il responsabile del procedimento implementa apposite verifiche volte ad accertare la verosimiglianza del dato aggregato relativo al numero degli occupati indicato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni secondo lo schema di cui all'allegato “A” del D.M. n. 156/2011.
2. A tal fine, il responsabile del procedimento utilizza le banche dati disponibili, le serie storiche possedute dalla Camera di Commercio e ogni altro dato utile di cui dispone.
3. Qualora necessario il responsabile del procedimento invia una richiesta di chiarimento all'organizzazione, volta ad acquisire un'analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e alle modalità di elaborazione degli stessi.
4. Ove i chiarimenti forniti dall'organizzazione non siano ritenuti idonei a giustificare lo scostamento evidenziato dai controlli, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione del dato sugli occupati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
5. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

Articolo 7

Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:



ISCRITTI	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 501 a 1.000	4,00%
Da 1.001 a 2.000	3,00%
Da 2001 a 3.000	2,00%
Da 3.001 a oltre	1,00%

3. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali ed organizzazioni consumatori, utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.
4. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
5. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio nella sede legale di Vercelli, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede della Camera di Commercio o delle associazioni o organizzazioni concorrenti.
7. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. per i lavoratori: documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati, sino al 31 dicembre 2024;
 - b. per i consumatori: documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio sino al 31 dicembre 2024, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia;
8. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione dell'Organizzazione o dell'Associazione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata;
9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 8

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:



- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti rinnova diversi settori);
- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 9

Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM n. 156/2011.

Articolo 10

Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano, altresì, espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio le note del Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e della Regione Piemonte, specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui si tratta, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero o la Regione dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.